

FINANZA UNITA
Edizione annuale n.6

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.
Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:
FIM SERVICE S.N.C.
Casella postale n. 85 - 20063 Cernusco S/N (MI)
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it

Editore: FIM SERVICE S.N.C.
via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
info@fimservice.it

Direttore Responsabile:
Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante

Redattori: Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini - Meizo (MI)

Abbonamenti:
Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990
Registro dell'Imprese di Milano iscrizione n. 293524
Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96
Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.
Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati
Numero Verde: 800-015.055
Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

L'ingerenza fiscale dell'UE pag. 02

Modello 730 e assistenza fiscale pag. 04

Diritti annuali da versare alle camere di commercio pag. 15

L'imposta Comunale sugli Immobili pag. 19

IRAP: chiarimenti sulle agevolazioni pag. 23

Le principali novità della Finanziaria 2005 pag. 32

Tassazione per trasparenza e consolidato fiscale pag. 35

Lotta alle contraffazioni pag. 44

Il redditometro pag. 45

Credito d'imposta per incrementi occupazionali pag. 46


L'ingerenza fiscale dell'Unione europea

In generale, l'azione politica dell'Unione Europea si regge su un principio cardine: la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali da un paese membro all'altro. Si tratta delle famose quattro libertà, sancite dai trattati che si sono susseguiti e ribadite nel trattato costituzionale firmato il 29 ottobre 2004.

"Libertà", chiaramente, non significa "assenza di regole". E' vero anzi il contrario. Le quattro libertà, infatti, possono essere attuate solo in presenza di una regolamentazione capace di conciliare due esigenze per certi versi opposte. Da una parte occorre salvaguardare l'autonomia degli stati membri, in applicazione del principio di sussidiarietà, introdotto dal trattato di Maastricht, che valorizza il ruolo dei livelli di governo più vicini al cittadino. Dall'altra, le scelte strategiche dei singoli paesi non devono causare effetti distorsivi per la concorrenza, procurando un indebito vantaggio ad alcuni e danneggiando altri. Questa regola fondamentale vale, com'è ovvio, anche per la politica fiscale.

Il problema riguarda soprattutto le imposte indirette (l'IVA, le accise sui carburanti, le imposte sugli alcolici e sui tabacchi, etc.). In un contesto di libera circolazione le differenze tra le aliquote applicate dai vari paesi possono falsare, in assenza di regolamentazione, la competizione sul mercato, spingendo i consumatori a rivolgersi, di preferenza, ai distributori del paese che applica il regime più favorevole. Proprio per questo la politica fiscale comunitaria è volta a favorire l'omogeneità delle imposte indirette all'interno dell'Unione. Vero è, d'altro canto, che le interferenze dell'Unione Europea nella disciplina delle imposte indirette possono avere anche finalità ulteriori, rispetto a quella di favorire la concorrenza leale tra gli attori economici. In particolare, obbligando gli stati a ridurre le imposte applicate a uno specifico prodotto l'Unione ottiene, di riflesso, il risultato di incentivarne il consumo.

“ Occorre salvaguardare l'autonomia degli stati membri, in applicazione del principio di sussidiarietà ”



Tornando al problema di armonizzare le imposte indirette all'interno del mercato unico, la questione è più delicata di quanto non sembri a prima vista. Interventi troppo drastici possono rivelarsi inopportuni, perché va considerata la situazione particolare dei singoli stati. Per fare un esempio, nell'eventualità di differenze notevoli tra i vari paesi nel consumo pro capite di un prodotto, la normativa europea sulle aliquote deve prevedere, necessariamente, una certa flessibilità.

Per queste ragioni la politica fiscale dell'Unione Europea è sempre stata molto prudente.

In futuro, quando la coesione all'interno dell'Unione sarà maggiore, si potrà portare a compimento il processo di armonizzazione.



Sul fronte delle imposte applicate ai redditi delle persone fisiche l'ingerenza dell'Unione Europea è, normalmente, ridotta al minimo. La

preoccupazione principale del Legislatore comunitario, nei rari casi di intervento, è quella di favorire il processo di integrazione contrastando i fenomeni di concorrenza fiscale.

Criteri analoghi valgono per la tassazione degli utili conseguiti dalle società. Anche in questo ambito gli interventi dell'Unione sono diretti all'armonizzazione, conciliando il coordinamento fiscale con l'autonomia degli stati membri. La tassazione degli utili, peraltro, è una materia delicata, in cui la necessità di impedire la concorrenza fiscale è cruciale, in

particolare nel campo degli investimenti, dato che gli incentivi fiscali costituiscono un potente richiamo per gli investitori stranieri.

Per concludere il discorso si può allargare la prospettiva. Le restrizioni e i vincoli introdotti dall'Unione Europea negli ultimi anni in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento al rapporto deficit/PIL, hanno costretto gli stati membri a adottare un programma di austerità.

Pertanto l'Unione Europea ha condizionato non soltanto l'autonomia di spesa dei vari stati, ma anche la loro discrezionalità fiscale. In tal modo le strategie attuate a livello europeo per il conseguimento degli obiettivi di politica monetaria hanno avuto un peso tutt'altro che trascurabile sulla politica fiscale dei singoli stati.

Sul versante delle imposte indirette, che è quello di maggiore interesse, il sistema adottato è quello delle aliquote fiscali minime, che lascia agli stati membri la possibilità di stabilire aliquote più elevate impedendo, al tempo stesso, speculazioni al ribasso nocive per la concorrenza.

Questa regola sopporta, in verità, molte eccezioni. In alcuni casi, quando si tratta di beni non concorrenziali, gli stati possono fissare aliquote più basse e introdurre addirittura esenzioni. Insomma, si procede verso regole uniformi con molta cautela, anche perché i fattori da considerare sono molti e una normativa europea troppo rigida può risultare controproducente. Il mercato unico deve essere costruito poco per volta, senza forzare i tempi.



Modello 730 e assistenza fiscale

Le linee guida dell'Agenzia delle Entrate

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate ricostruisce la disciplina dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta e dai CAF. Il documento, emesso il 1° aprile 2005, dedica ampio spazio al modello 730, illustrandone le principali caratteristiche.

Il modello 730, com'è noto, è concepito per facilitare l'attività dichiarativa dei contribuenti, che possono avvalersi dell'assistenza del datore di lavoro e dei CAF.

Tuttavia l'utilizzo del "730" è consentito unicamente alle categorie di contribuenti enumerate nel punto 1.1 della circolare. L'elenco delle categorie escluse è invece riportato nel punto 1.2.

I coniugi che non sono legalmente o effettivamente separati possono trasmettere una dichiarazione congiunta, a meno che uno di essi non sia titolare di redditi per i quali non è possibile l'impiego del modello 730.

E' ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, per rettificare gli errori e per includere i dati eventualmente omessi.

Per quanto riguarda i sostituti di imposta e i CAF, la circolare contiene un'esposizione dettagliata degli obblighi posti a carico di questi soggetti e, nel punto 3.6, approfondisce il tema della qualità dei servizi di assistenza fiscale, richiamando, a tal proposito, le linee programmatiche definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per raggiungere gli obiettivi di politica fiscale, con riferimento al periodo 2004-2006.

L'Agenzia segnala, inoltre, l'istituzione di un laboratorio, aperto alla partecipazione dei Centri di Assistenza fiscale, per realizzare studi, linee guida e progetti, in un contesto cooperativo, con l'obiettivo di migliorare la soddisfazione di coloro che si giovano dell'assistenza fiscale.

Certo è che, per ottenere questo risultato, la strada maestra è l'elaborazione di meccanismi e di procedure per semplificare ulteriormente, nei limiti del possibile, gli adempimenti richiesti ai contribuenti.

“ E' ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, per rettificare gli errori e per includere i dati eventualmente omessi ”

